



Bruxelles, 5.12.2016
COM(2016) 771 final

2016/0383 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul
commercio di prodotti biologici**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nelle sue conclusioni sull'agricoltura biologica del 3 237° incontro del Consiglio Agricoltura e pesca, il Consiglio dell'Unione europea ha invitato la Commissione a migliorare gli attuali meccanismi al fine di agevolare il commercio internazionale di prodotti biologici e ad esigere la reciprocità e la trasparenza in ogni accordo commerciale.

Il 16 giugno 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi tra l'Unione europea e paesi terzi sul commercio di prodotti biologici.

Sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio, la Commissione ha negoziato con la Repubblica del Cile un accordo sul reciproco riconoscimento dell'equivalenza delle rispettive norme sulla produzione biologica e dei sistemi di controllo per taluni prodotti.

L'accordo con il Cile sul commercio di prodotti biologici mira a favorire il commercio di prodotti biologici tra l'UE e il Cile, a raggiungere un elevato livello di rispetto del principio delle norme per la produzione biologica nonché la reciproca protezione dei marchi biologici.

L'accordo di equivalenza farà sì che i prodotti ottenuti e controllati secondo le norme dell'UE siano immessi direttamente sul mercato cileno e viceversa. Definerà inoltre un sistema di cooperazione, scambio di informazioni e risoluzione delle controversie nel commercio di prodotti biologici.

Il Cile riconoscerà come equivalenti tutti i prodotti biologici dell'Unione inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007, ossia: prodotti vegetali non trasformati, animali vivi o prodotti animali non trasformati (compreso il miele), prodotti dell'acquacoltura e alghe marine, prodotti agricoli trasformati destinati a un uso alimentare (compreso il vino), prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti animali, materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

Al contempo l'Unione riconoscerà come equivalenti i seguenti prodotti provenienti dal Cile: prodotti vegetali non trasformati, miele, prodotti agricoli trasformati destinati a un uso alimentare (compreso il vino), materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

Le norme cilene di produzione dei prodotti di origine animale diversi da quelli dell'apicoltura e dei mangimi non sono state considerate equivalenti e potrebbero eventualmente essere riconosciute come equivalenti in una fase successiva, dopo che il Cile avrà elaborato una propria legislazione per questi prodotti. Sebbene non disponga di norme per l'acquacoltura biologica, il Cile ha accettato di riconoscere i prodotti e le alghe provenienti dall'acquacoltura biologica dell'Unione.

Mentre per l'Unione non sono previste condizioni all'importazione di ingredienti, i prodotti agricoli trasformati destinati all'uso alimentare che sono stati trasformati in Cile devono utilizzare ingredienti ottenuti in Cile con metodi biologici o ingredienti importati in Cile dall'Unione o da un paese terzo riconosciuto come equivalente (conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007) da parte dell'Unione, ma non dai paesi terzi per i quali l'Unione ha riconosciuto soltanto le autorità o gli organismi di controllo (a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La Commissione ha negoziato il presente accordo conformemente alla decisione del Consiglio del 16 giugno 2014 che autorizza la Commissione a negoziare accordi tra l'Unione e paesi terzi sul commercio di prodotti biologici e ha approvato le relative direttive di negoziato.

La politica commerciale è di competenza esclusiva dell'Unione. Di conseguenza, il presente accordo è negoziato e concluso conformemente agli articoli 207 e 218 del TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

5. ALTRI ELEMENTI

Non pertinente

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità alla decisione [XXX] del Consiglio del [...], l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici ("l'accordo") è stato firmato il [...], con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) Nell'accordo, l'UE e la Repubblica del Cile riconoscono l'equivalenza delle rispettive norme in materia di produzione biologica e dei sistemi di controllo relativi ai prodotti biologici.
- (3) L'accordo intende promuovere il commercio di prodotti biologici, contribuendo allo sviluppo e all'espansione del settore biologico nell'Unione e nella Repubblica del Cile, raggiungendo un elevato livello di rispetto dei principi delle norme di produzione biologica, di garanzia dei sistemi di controllo e di integrità dei prodotti biologici. La tutela dei rispettivi marchi biologici dovrebbe inoltre essere migliorata. L'accordo intende altresì rafforzare la cooperazione normativa tra le parti sulle questioni relative alla produzione biologica.
- (4) Il comitato misto sui prodotti biologici ("il comitato misto"), istituito dall'articolo 8 dell'accordo, tratterà determinati aspetti della sua attuazione. In particolare esso può modificare l'elenco dei prodotti stabilito negli allegati I o II dell'accordo. La Commissione dovrebbe essere autorizzata a rappresentare l'Unione nel comitato misto.
- (5) Per facilitare l'approvazione di modifiche all'elenco dei prodotti stabilito negli allegati I o II, la Commissione dovrebbe avere il potere di approvarle dopo averne informato i rappresentanti degli Stati membri. La Commissione dovrebbe informare i rappresentanti degli Stati membri delle modifiche agli allegati I o II che intende approvare in sede di comitato misto e dovrebbe fornire ai rappresentanti degli Stati membri tutte le informazioni pertinenti che l'hanno portata a ritenere che l'equivalenza possa essere accettata.
- (6) Inoltre, per consentire una reazione tempestiva qualora le condizioni per l'equivalenza non siano più soddisfatte, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere unilateralmente il riconoscimento dell'equivalenza, dopo averne informato i rappresentanti degli Stati membri.

(7) Qualora i rappresentanti degli Stati membri che costituiscono una minoranza di blocco si opponessero alla posizione presentata dalla Commissione, quest'ultima non dovrebbe essere autorizzata ad approvare modifiche all'elenco dei prodotti stabilito negli allegati I o II, né a sospendere il riconoscimento dell'equivalenza. In questo caso la Commissione dovrebbe presentare una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9 del trattato.

(8) È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici ("l'accordo") è approvato a nome dell'Unione.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dallo stesso.

Articolo 3

La Commissione rappresenta l'Unione nel comitato misto sui prodotti biologici istituito all'articolo 8 dell'accordo.

Articolo 4

Le modifiche agli allegati I o II dell'accordo effettuate a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione.

Prima di approvare le modifiche agli allegati I o II dell'accordo, la Commissione informa i rappresentanti degli Stati membri circa la posizione anticipata dell'Unione, mettendo a disposizione un documento informativo che stabilisce i risultati della valutazione dell'equivalenza effettuata in merito all'elenco di prodotti nuovo o aggiornato stabilito agli allegati I o II, che comprende:

- (a) l'elenco dei prodotti interessati, insieme all'indicazione dei quantitativi previsti per l'esportazione verso l'Unione;
- (b) le norme di produzione applicate ai prodotti interessati nella Repubblica del Cile, con un'indicazione delle modalità con cui le differenze sostanziali rispetto alle pertinenti disposizioni dell'Unione sono state risolte;
- (c) se pertinente, il sistema di controllo nuovo o aggiornato applicato ai prodotti interessati, con un'indicazione delle modalità con cui le differenze sostanziali rispetto alle pertinenti disposizioni dell'Unione sono state risolte;
- (d) qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente dalla Commissione.

Qualora un numero di Stati membri equivalente a una minoranza di blocco, a norma dell'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), secondo comma, del trattato, si opponga, la Commissione presenta una proposta a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.

Articolo 5

La decisione dell'Unione di sospendere unilateralmente, a norma dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'accordo, il riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'allegato IV, comprese le versioni aggiornate e consolidate di cui all'allegato V, è adottata dalla Commissione.

Prima di adottare tale decisione, la Commissione informa i rappresentanti degli Stati membri in base alla procedura stabilita all'articolo 4.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il [...].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*